COMMISSIONE V

DIFESA

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 427

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946 sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri. (1455) . . . 427

PRESIDENTE 427, 429, 430, 431, 432
CUTTITTA 428
MURGIA 429, 431
DE CARO RAFFAELE 429
FADDA 429, 430
COPPI ALESSANDRO 429, 431
GEUNA 429, 431
MARZAROTTO, *Relatore* . . . 429, 431, 432
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 430, 431
MEDA 431

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra e che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra. (1452) . 433

PRESIDENTE 433, 434
GEUNA, *Relatore* 433
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 434

Disegno di legge (*Discussione*):

Onoranze ai caduti in guerra. (*Approvato dal Senato*) (1469) 435

PRESIDENTE 435, 437, 438, 439
VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore* . . . 435, 438

PAG.

GEUNA 437, 438
MARZAROTTO 437, 439
CARRON 438, 439
DE CARO RAFFAELE 438
SPIAZZI 438
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 438, 439

Votazione segreta:

PRESIDENTE 439

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cavalli e Mattei.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri. (1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri ».

Ricordo che su questo disegno di legge si è svolta già una ampia discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo quindi all'esame degli articoli.

ART. 1.

« L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata:

a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;

b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e i carabinieri alle armi, soggetti a ferma o a rafferma;

c) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri soggetti a ferma o a rafferma nonché fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*) – per deficienza di candidati dichiarati idonei – saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) in ragione proporzionale.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *b*) – per deficienza di candidati dichiarati idonei – saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *c*), e viceversa.

I provenienti dai civili dovranno:

possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori;

aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono essere stati discriminati;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a metri 1,70;

avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera *c*), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite negli articoli 2 e 3 del presente decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera *a*).

Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vicebrigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive legioni di provenienza ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati ed i carabinieri alle armi soggetti a ferma ed a rafferma ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CUTTITTA. Desidero confermare ciò che nella seduta precedente ho detto in forma dubitativa: nel Corpo delle guardie di finanza vige il sistema del reclutamento dei sottufficiali esclusivamente tra i militari di truppa e, per le esperienze fatte, esso si è dimostrato vantaggioso. Al concorso per l'ammissione alle scuole allievi sottufficiali prendono parte sia coloro che sono in possesso di un titolo di studio, sia coloro che in uno o due anni di servizio — di cui sei mesi prestati obbligatoriamente alle frontiere — hanno riportato un favorevole giudizio sulle qualità complessive. Anche il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza trae i suoi sottufficiali dagli agenti.

Mi sembrerebbe, quindi, giusto che, per non togliere metà dei posti a coloro che intraprendono la carriera da semplici militari, anche per l'Arma dei carabinieri si seguisse lo stesso criterio.

Non vedo, infatti, perché si debba assegnare una metà dei posti ai civili che, ignari della vita militare, una volta giunti alla scuola possono trovarsi male. Mentre, nell'altro caso, si immettono nella carriera giovani che già hanno esperienza, e sono pratici dei vari servizi.

Perciò ritengo che il sistema più pratico e più conveniente sia proprio quello seguito dal Corpo della guardia di finanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Murgia ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla lettera* a) *sostituire alle parole*: della metà, *le parole*: di un terzo; *alla lettera* b) *sostituire alle parole*: di un terzo, *le parole*: della metà ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MURGIA. Ritengo che il servizio del sottufficiale dei carabinieri debba essere necessariamente preceduto da un periodo di pratica nell'Arma; soltanto iniziando la carriera dai servizi più semplici si può poi essere in grado di comandare una stazione. Le considerazioni fatte dall'onorevole Cuttitta sono, quindi, sostanzialmente esatte, ed io sono dell'avviso che il giovane animato da sincera volontà di carriera potrebbe benissimo arruolarsi come allievo carabiniere prima e come allievo sottufficiale poi.

Per queste considerazioni, proporrei che, se non si dovesse accogliere l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, si riducessero le proporzioni dalla metà ad un terzo.

DE CARO RAFFAELE. Dichiaro che sono contrario ad entrambi gli emendamenti. Il collega Cuttitta ricorre all'esempio del Corpo delle guardie di finanza, ed io voglio richiamare la sua attenzione sulla diversità delle funzioni dei due Corpi: i compiti della finanza — lo dice la stessa parola — sono di natura finanziaria, tecnici. Raramente — soltanto in mancanza di altri elementi — quei militari sono impiegati per altri servizi. Per i carabinieri, le funzioni sono del tutto diverse, e pertanto sono necessari elementi in possesso di una certa cultura. Ecco la ragione per cui si richiede il titolo di studio e si sottopone l'aspirante ad un esame.

All'onorevole Murgia ripeto sostanzialmente quanto ho detto all'onorevole Cuttitta.

Inoltre, ritengo che non si possa arrivare al reclutamento di tutti gli allievi sottufficiali dai militari dell'Arma, sia perché potrebbe accadere che i posti messi a concorso non venissero interamente coperti, o per deficienza di concorrenti o per eventuali bocciature, sia perché noi, che veniamo dalla provincia, sappiamo che sono molti i contadini ed operai ma pochissimi i giovani provvisti di un titolo di studio che si arruolano nell'Arma da semplici carabinieri. Per quanto ho detto, sono del parere che quel cinquanta per cento stabilito debba rimanere tale.

FADDA. Propongo che il limite di statura richiesto sia ridotto, per i sardi, a metri 1,65.

COPPI ALESSANDRO. Il disegno di legge, presentato dal Ministro della difesa, è stato preparato dal Comando dell'Arma dei carabinieri, il quale ha ritenuto di dover apportare quelle modifiche di cui noi ora ci occupiamo. D'altro canto, noi non possiamo dimenticare che fino ad oggi i sottufficiali venivano reclutati per due terzi dai civili e non si sono mai verificati inconvenienti. Ora, il Ministero ha ritenuto di dover ridurre l'aliquota dei provenienti dai civili, il che è già una modifica sostanziale, ed io penso che se adottassimo una soluzione radicale, estromettendo completamente i civili, noi potremmo andare incontro a delle conseguenze impensabili. D'altra parte, richiamo l'attenzione dei colleghi sul contenuto dell'articolo 2, il quale spiega ampiamente quale sia la attività degli allievi nei due anni di corso; e a me pare che essa dia sufficienti garanzie per la formazione del sottufficiale. Insisto, infine, sulla necessità che anche i gradi minori dei sottufficiali siano coperti da persone provviste di una certa cultura.

Per queste considerazioni, ritengo che il provvedimento possa essere approvato così come esso ci viene proposto dal Ministro. Beninteso, se in futuro il Ministero intenderà elevare l'aliquota dei posti riservati ai militari di truppa, potrà sempre farlo.

GEUNA. Dissento dall'emendamento dell'onorevole Fadda. Anzitutto perché esso urta contro una norma di carattere generale. Se il limite di statura è stato diminuito per il normale servizio militare, è perché si tratta di un dovere che si deve compiere verso la Patria. Ma per i carabinieri la prestanza fisica è una condizione necessaria, e per il servizio da espletare in se stesso, e per il prestigio dell'Arma. Se il servizio potesse essere prestato *in loco*, cioè nelle regioni di origine, si potrebbe anche fare l'eccezione per i nativi di regioni dove la statura media dell'individuo è notoriamente inferiore a quella della maggior parte delle regioni italiane; ma poiché ciò non è possibile, io mi permetto di dissentire.

MARZAROTTO, *Relatore*. Richiamo l'attenzione dei colleghi che hanno proposto delle modificazioni, sullo spirito della legge, perché ho l'impressione che esso sia stato un po' trascurato. Le modifiche apportate, infatti, sono intese a consentire una più larga partecipazione di concorrenti ed una migliore scelta degli elementi da ammettere ai corsi per allievi sottufficiali, perché non bisogna trascurare il fatto importantissimo che non possono essere promossi ai gradi di sottufficiale tutti coloro che lo desiderano, ma soltanto coloro che dimostrino di possedere le qualità idonee per esercitare quelle funzioni.

Leggendo attentamente l'articolo 1, voi vi renderete conto che tutti gli appartenenti all'Arma, purché in possesso dei requisiti richiesti, hanno la possibilità di concorrere alla promozione; ma una selezione è necessaria: e questo è lo scopo della legge.

Sono pertanto contrario alle proposte dei colleghi Cuttitta e Murgia. Già la legge attuale modifica quella primitiva nel senso che mentre prima erano ammessi soltanto coloro che provenivano dall'Esercito col grado di sergente o di caporal maggiore, ora invece sono ammessi tutti i provenienti da qualsiasi forza armata: ma è necessaria una selezione, che deve avvenire attraverso un esame.

Per concludere, vi dico che, modificando la legge nel senso desiderato dai presentatori degli emendamenti, si verrebbe a modificare lo spirito stesso della legge.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per i motivi esposti dall'onorevole De Caro, dall'onorevole Coppi e dal relatore, io non posso accettare gli emendamenti proposti dagli onorevoli Cuttitta e Murgia.

Posso aggiungere che, da statistiche fatte, risulta come, in diverse occasioni, si sia verificato che non tutti i posti messi a concorso, a disposizione dei provenienti dall'Arma, sono stati coperti, perciò ritengo che sia inutile aumentarli.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Fadda, mi sembra che in una legge non si possa fare una distinzione del genere, che verrebbe a creare notevoli difficoltà. Del resto, anche i siciliani, i calabresi e i pugliesi hanno una statura media inferiore a quella che si registra nel resto dell'Italia.

FADDA. La mia richiesta si fonda su un dato di fatto geopolitico, del quale è stato tenuto conto in tutta la precedente legislazione in materia. Anzi, vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se gli risulta che la mia affermazione sia esatta. Se così fosse, la considerazione portata dall'amico Geuna non investirebbe minimamente la sostanza della questione.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È esatto per il servizio militare, ma non credo che lo sia per quanto riguarda i concorsi. Comunque, in seguito si potrà esaminare la questione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Quello sostitutivo proposto dall'onorevole Cuttitta è del seguente tenore:

« L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati ed i carabinieri alle armi soggetti a ferma ed a rafferma ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Prima di passare alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Murgia, che riguarda soltanto il numero dei posti da riservare agli aspiranti provenienti dall'Arma, pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 1, sui quali non vi sono emendamenti:

« L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della scuola centrale carabinieri viene effettuata: ».

(*Sono approvati*).

Segue ora l'emendamento Murgia del seguente tenore:

« *Alla lettera* a) *sostituire alle parole*: della metà, *le parole*: di un terzo; *alla lettera* b) *sostituire alle parole*: di un terzo, *le parole*: della metà ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 1, fino al punto in cui si parla del limite di statura:

« *a*) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;

b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi, soggetti a ferma o a rafferma;

c) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri soggetti a ferma o a rafferma nonché fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*) — per deficienza di candidati dichiarati idonei — saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) in ragione proporzionale.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *b*) — per deficienza di candidati dichiarati idonei — sa-

ranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *c*), e viceversa.

I provenienti dai civili dovranno:

possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori;

aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono essere stati discriminati;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione ».

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Segue ora l'emendamento Fadda; esso mira a fissare la statura in metri 1,65 per gli aspiranti delle isole.

COPPI ALESSANDRO. A prescindere dal fatto che la forma dovrebbe essere cambiata, in quanto il proponente evidentemente intende riferirsi agli abitanti della Sicilia e Sardegna soltanto, io desiderèrei sapere dall'onorevole relatore se gli consti che nelle leggi precedenti sia stato tenuto conto di quanto viene adesso proposto.

MARZAROTTO, *Relatore*. Non mi consta. La legge precedente parla di una statura minima di metri 1,70. Comunque, poiché il testo dell'emendamento presentato dal collega Fadda ha un po' il sapore di tutela regionalistica, io sarei contrario a specificare « Sicilia e Sardegna », mentre non sarei contrario, in linea di massima, se si usasse una diversa dizione senza fare menzione specifica: per esempio: « per gli abitanti di quelle regioni in cui la statura media è inferiore a metri 1,70 ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per arruolamenti speciali non si può fare una cosa simile.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Fadda, è stato così modificato dal proponente: « e a metri 1,65 per gli aspiranti delle isole di Sicilia e Sardegna ». Esso sarebbe aggiuntivo del comma che dice: « essere di statura non inferiore a metri 1,70 ».

MURGIA. Parlo per dichiarazione di voto. Io penso che si possa votare la dizione del disegno di legge, perché essendo essa una ripetizione letterale della legge preesistente — salvo le eccezioni cui si è fatto cenno, per estendere il numero dei partecipanti — é chiaro che se esiste un'eccezione per il reclutamento dei sottufficiali in Sardegna, contenuta in una legge o disposizione speciale, essa rimane.

GEUNA. Voterò contro l'emendamento Fadda, per ragione di principio. Il reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri è cosa ben diversa dal reclutamento per il servizio militare, che è un dovere del cittadino.

MEDA. Mi asterrò dal voto, in quanto la Commissione non ha gli elementi sufficienti per decidere. Occorrerebbe che il rappresentante dell'Amministrazione ci mostrasse la legge già esistente in materia.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non esiste alcun trattamento particolare per i sardi, in merito.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione il comma nel testo ministeriale che dice: « essere di statura non inferiore a metri 1,70 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Fadda: « e a metri 1,65 per gli aspiranti delle isole di Sicilia e Sardegna ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 1:

« avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera *c*), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite negli articoli 2 e 3 del presente decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera *a*).

Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

« Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vicebrigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive legioni di provenienza ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 sul quale non vi sono emendamenti:

« L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 è sostituito dal seguente:

« I corsi di istruzione per gli allievi, di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *c*) del presente decreto, avranno la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

Nel primo anno, al termine dell'ottavo mese, gli allievi sottufficiali saranno avviati presso le stazioni dell'Arma per la durata di 60 giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia, dalla quale la stazione dipende, esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei giovani a proseguire il corso.

Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami con modalità prescritte dal Comando generale dell'Arma.

Al termine dell'ottavo mese del 2° anno di corso, il quale sarà svolto in comune con gli allievi provenienti dal personale dell'Arma di cui al precedente articolo 1, lettera *b*), gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comando generale dell'Arma.

Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia, da cui la stazione dipende, esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere.

Gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola, dopo di che saranno inviati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno essere distolti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3:

« L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma, che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del presente decreto, dovranno:

aver prestato almeno un anno di servizio d'istituto (non in cariche speciali) presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni territoriali, i battaglioni mobili e i nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza per la Sicilia;

non aver superato il 30° anno di età;

emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacità professionale ».

MARZAROTTO, *Relatore*. Vorrei precisare le modifiche apportate al testo della legge precedente. Prima si richiedeva il requisito di aver prestato due anni di servizio d'istituto, mentre adesso si richiede soltanto un anno; inoltre il limite di età è stato elevato da 28 a 30 anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, così come è stato letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« L'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del presente decreto, il corso avrà la durata di otto mesi e sarà svolto in comune con gli allievi, di cui alle lettere *a*) e *c*) del predetto articolo 1, frequentanti il 2° anno di corso.

« Al termine del corso gli allievi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del presente decreto saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 5, comma 4°.

Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere ».

MARZAROTTO, *Relatore*. L'articolo 4 è identico a quello della legge precedente, salvo la sola modifica della durata del corso, che è stata ridotta da nove ad otto mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, così come esso è stato letto.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5:

« Agli effetti della promozione a vicebrigadiere, gli allievi sottufficiali, che abbiano superati gli esami finali, seguiranno, in graduatoria, l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato, da ciascuno

di essi, in conformità alle vigenti disposizioni del regolamento di servizio interno per la Scuola ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 6:

« La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra. (1452).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra.

Il relatore, onorevole Geuna, ha facoltà di riferire.

GEUNA, *Relatore*. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 maggio 1950, ha approvato uno schema di disegno di legge inteso a sbloccare la carriera limitata al grado di capitano per ufficiali dell'Esercito, che abbiano conseguito o conseguano una promozione o un avanzamento per merito di guerra al grado di tenente o di capitano.

È da tener presente che gli ufficiali di cui trattasi sono stati immessi nel ruolo degli ufficiali a carriera normale ed inseriti secondo l'ordine della loro anzianità di grado.

Si osserva che, in virtù del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che ha soppresso il ruolo degli ufficiali a carriera limitata, questi avrebbero dovuto seguire le sorti dei pari grado a carriera normale, se l'articolo 10 della medesima legge non ne avesse precluso l'ulteriore avanzamento.

Lo schema del nuovo disegno di legge consente bensì agli ufficiali a carriera limitata (che abbiano conseguito una promozione o un avanzamento per merito di guerra) di raggiungere il grado di maggiore, ma li mantiene tuttavia in condizioni di inferiorità rispetto ai sottufficiali promossi ufficiali per merito di guerra, i quali — come è noto — non hanno alcuna limitazione di carriera.

Infatti l'articolo 1 del disegno di legge presentato omette l'anzianità (ed ecco la carenza, perché non risolve niente) che verrebbe attribuita agli ufficiali i quali, al momento della pubblicazione della legge stessa, risulterebbero pretermessi.

Ciò lascia facilmente intendere che gli ufficiali pretermessi, i quali abbiano anzianità anteriore a quella dei già promossi, non potranno beneficiare nel nuovo grado della decorrenza di anzianità attribuita agli ufficiali promossi della carriera normale, perché la legge — è risaputo — non può avere effetto retroattivo se non sia esplicitamente sancito.

Al primo esame, lo schema di legge presentato non sembra recare danno ad alcuno; ma, scendendo ad un'analisi più accurata, si nota facilmente che esso reca danno, senza alcuna giustificazione, a due capitani di fanteria su circa venti ufficiali che, in complesso, si gioveranno delle disposizioni di cui trattasi. E ciò perché se la maggioranza di essi non si presenterà prevedibilmente all'avanzamento al grado di maggiore prima del 1952 (nella più favorevole ipotesi), i predetti due capitani verrebbero a perdere nel grado di maggiore tanti anni di anzianità assoluta quanti ne decorrono tra l'anzianità già assegnata nel grado di maggiore ai pari grado da tempo promossi alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il danno derivante dalla perdita di anzianità assoluta si sostanzia — per ufficiali già fisicamente più anziani di quelli a carriera normale — oltre che in un minor tempo di permanenza nel grado di maggiore, nella perdita di anzianità relativa, in quanto essi verrebbero a trovarsi scavalcati nel grado di maggiore da varie centinaia di pari grado e cioè da tutti i capitani che, seguendoli nel ruolo di tale grado, sono stati o saranno promossi fino alla data dell'entrata in vigore del disegno di legge in parola. Tale situazione paradossale è in contrasto, tra l'altro, non solo col principio ispiratore dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, ma anche col principio ispiratore dello stesso disegno di legge in esame, il quale intende perequare la carriera degli ufficiali a carriera limitata, che abbiano conseguita una promozione per merito di guerra al grado di tenente o di capitano, alla carriera degli ufficiali a carriera normale, provenienti dai sottufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra. Infatti fino a

quando non entrerà in vigore il disegno di legge in esame, i due capitani di cui sopra saranno quasi certamente scavalcati dai pari grado provenienti dai sottufficiali, per nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra. Vi è inoltre una limitazione di fatto della carriera al grado di maggiore, perché l'età fisica dei predetti due capitani non consentirà loro, prevedibilmente, di raggiungere, se prescelti, il grado di tenente colonnello, grado che invece non sarà precluso sia ai capitani meno anziani che si gioveranno delle disposizioni del disegno di legge in esame, sia ai capitani provenienti dai sottufficiali per nomina diretta ad ufficiale per merito di guerra.

In particolare il danno si aggrava maggiormente nei rispetti degli ufficiali a carriera normale che avevano un'anzianità posteriore (di due o tre anni) ai due capitani pretermessi.

È opportuno, inoltre, considerare i danni morali, esiziali soprattutto alla disciplina, che ne deriverebbero se non si eliminasse la grave disparità di trattamento tra gli ufficiali a carriera normale e quelli a carriera limitata, che vi sono stati immessi per effetto dell'avanzamento o della promozione per merito di guerra.

L'ingiustizia è palese, soprattutto nei riflessi della tardività del provvedimento: ove intendasi riparare al danno subìto dagli interessati, è indispensabile completare l'articolo 1 del citato disegno di legge con un comma aggiuntivo del tenore seguente:

« I capitani a carriera limitata, che si trovino nelle condizioni predette, e che, in base alla anzianità posseduta, vengano a risultare, al momento della entrata in vigore della presente legge, pretermessi all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento qualora non fosse esistito l'ostacolo della limitazione della carriera e sempre che risulti esistere alla data stessa la vacanza nel grado superiore ».

Per inciso, tengo a precisare ai colleghi che se insisto sull'aspetto particolare di questa legge, che può sembrare un po' partigiana, è per evitare di fermarci a metà strada, e sanare una palese ingiustizia, ispirandoci appunto allo spirito informatore della legge stessa.

Il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura, tendente a consentire ai due capitani di conseguire, ai soli effetti giuridici, l'anzianità già attribuita ai pari grado a carriera normale già promossi al grado di maggiore, non arrecherebbe alcun aggravio economico al bilancio dello Stato, perché gli assegni del nuovo grado spetterebbero loro soltanto dalla data di entrata in vigore del disegno di legge stesso; non arrecherebbe perturbamento nei ruoli dei maggiori, perché i predetti due capitani andrebbero a riprendere, fra i pari grado già promossi maggiori, il posto di anzianità relativa ad essi assegnata per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45; non produrrebbe rallentamento alla carriera di tali maggiori che solo nel primo momento, in proporzione di due posti di tenente colonnello su circa cinquanta che, in media, vengono ricoperti annualmente con promozioni dal grado inferiore. Tale rallentamento infinitesimo di carriera non si ripercuoterebbe, peraltro, ulteriormente nel grado di colonnello perché, per ragioni di età, i predetti due capitani lascerebbero il servizio permanente per età, prima di entrare nei limiti per l'avanzamento a colonnello.

In relazione a quanto detto, mi auguro che la Commissione voglia emendare il disegno di legge di cui trattasi con l'aggiunta, all'articolo 1 del disegno stesso, del comma dianzi illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di capitano, possono proseguire nella carriera anche oltre tale grado qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di guerra al grado di tenente o di capitano o un avanzamento per merito di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è ora l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Geuna.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato accettato dal Governo. Lo pongo in votazione nel testo letto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Agli ufficiali ammessi a proseguire la carriera a norma del precedente articolo 1 continuerà ad essere applicato il limite di età previsto per gli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano dalla tabella n. 1 allegata alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.

I capitani ammessi a proseguire la carriera ai sensi del precedente articolo 1, i quali siano dichiarati non prescelti in sede di giudizio di avanzamento a maggiore, sono trattenuti in servizio permanente fino al raggiungimento del limite di età di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Onoranze ai caduti in guerra ». (Approvato dal Senato). (1469).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Onoranze ai Caduti in guerra », già approvato dal Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valandro Gigliola, relatore.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Il disegno di legge « Onoranze ai Caduti in guerra » viene a noi dal Senato, dove fu ampiamente discusso, e questo rende indubbiamente più facile il nostro compito.

Il culto dei Caduti e la cura delle loro tombe vogliono dire tributo di doverosa gratitudine a chi si è immolato per la Patria, manifestazione di umana solidarietà con la sofferenza dei superstiti, alimento alla cristiana speranza dell'immortalità, incitamento ad opere grandi per amore della propria terra.

Culto dei morti e cura delle tombe sono il termometro della civiltà di un popolo e costituiscono una di quelle tre cose, insieme con « religioni e matrimoni solenni », da cui, secondo un pensiero del Vico, è cominciata presso tutte le nazioni l'umanità e da tutti « si debbono santissimamente custodire perché il mondo non s'infierisca e si rinselvi di nuovo ».

Su questo terreno, noi italiani non siamo da meno di nessuno, perché nei sacrari e sui sepolcri della vecchia guerra abbiamo innalzato monumenti imperituri della nostra arte e della nostra passione; non siamo da meno di nessuno perché, anche in questi anni dopo la nuova guerra, pur coartati da tante strettezze finanziarie, mentre nazioni più ricche della nostra non hanno fatto altrettanto per i Caduti italiani, abbiamo accomunato nella stessa pietà salme dei nostri e salme degli eserciti nemici, assicurando decorosa sepoltura a quanti caddero combattendo per il loro paese.

Il disegno di legge proposto al nostro esame vuol essere il completamento delle precedenti disposizioni legislative aventi come oggetto la sistemazione delle salme dei Caduti in guerra, e si ispira soprattutto al decreto-legge 12 giugno 1931, n. 877 ed al decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, che si riferiscono ai Caduti della guerra 1915-18. Per alcune norme li segue da vicino, per cui, ad esempio, gli articoli 3, 7, 8, 9, non fanno che ripetere, talora anche con le stesse parole, le disposizioni contenute negli articoli 6, 11, 10, 15 del decreto-legge n. 877; altre norme invece vengono opportunamente ampliate e adattate alle nuove esigenze.

Così il Commissario generale, che per il citato decreto-legge n. 877 era assistito da una Commissione consultiva e dipendeva dal Capo del Governo, e poi, divenuto unico responsabile con la soppressione della Commissione consultiva decretata nel 1935, era passato alla dipendenza del Ministro dell'assistenza postbellica (decreto luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 646), ora « esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa ».

Le norme nuove, e perciò particolarmente interessanti, sono contenute nell'articolo 2, che accomuna nello stesso onore e nella stessa pietà soldati e semplici cittadini, collocando con i militari ed i militarizzati, con i patrioti ed i partigiani, i civili deceduti in prigionia od internamento successivamente al 10 giugno 1940 ed i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia. Purtroppo, molti di coloro che hanno lasciato la vita nei campi di concentramento saranno irriconoscibili perché i forni crematori fecero scempio dei loro corpi, e quando, per esempio, l'Associazione dei deportati politici volle condurre a Torino la salma del « Deportato sconosciuto », per costituire una salma, dovette mettere insieme parti di sei scheletri umani diversi.

Giunta a questo punto, io debbo mettere in evidenza lo stridente contrasto fra gli scopi che si prefigge la legge, enunciati negli articoli 2 e 3, e la scarsità dei mezzi indicati nell'articolo 10 per l'esecuzione delle opere.

Il disegno di legge è amplissimo quanto alle intenzioni ed ai propositi, ma è modestissimo quanto alle possibilità di raggiungerli e di attuarli. Basta pensare ai compiti che sono assegnati al Commissario generale:

1°) censimento, raccolta e sistemazione, prima provvisoria e poi definitiva, di tutte le salme di militari e civili di cui sopra;

2°) ricupero e sistemazione di salme di austro-ungarici caduti nella prima guerra mondiale e non ancora convenientemente tumulate, e dei tedeschi caduti in Italia nella seconda guerra mondiale;

3°) sistemazione delle salme dei militari appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite;

4°) sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia;

5°) sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri italiani esistenti all'estero, anche nelle regioni più lontane del mondo.

Il lavoro da compiere è veramente imponente. Non ancora ultimate le opere per onorare i Caduti della prima guerra mondiale, ecco la nuova guerra ed il nuovo sacrificio di migliaia di giovani vite, ecco migliaia di salme disseminate dovunque.

In particolare, nel territorio italiano, si tratta di 55.000 caduti militari, 30.000 caduti civili, 100.000 caduti tedeschi, alla cui sepoltura bisognava provvedere secondo gli obblighi derivanti dall'articolo 4 della Convenzione di Ginevra. Il lavoro venne iniziato e condotto febbrilmente, e fu tale che rimangono ancora da raccogliere circa mille salme di italiani e circa diecimila salme di tedeschi e di caduti di altre nazionalità sparse lungo le strade e nei campi. Il Commissariato svolse pratiche con tutti i comuni d'Italia, e sono ben seimila i comuni che raccolgono sino ad oggi, nei loro cimiteri, in riquadri a parte, le salme italiane e tedesche, mentre 142 sono i cimiteri militari. Dobbiamo mantenere anche tre cimiteri francesi ed inoltre abbiamo assunto la custodia del mausoleo delle Fosse Ardeatine. Ebbene: 150 milioni all'anno sono appena sufficienti per la sola manutenzione e custodia di tutti codesti cimiteri e zone di cimitero. Ed ora si dovrebbero riunire i Caduti, dare loro una sistemazione almeno provvisoria in attesa di portarne definitivamente le spoglie in grandi monumenti-ossari: uno di questi è già in costruzione alle pendici di Montelungo di Mignano (provincia di Caserta) ove si stanno trasferendo 82 dei 120 Caduti (38 sono stati richiesti dalle famiglie) delle battaglie dell'8 ottobre e del 16 dicembre 1943, ed ove saranno deposti in loculi di marmo, su cinque linee, tra fiori e vegetazione, i 900 dei gruppi di combattimento che operarono sino all'aprile 1945 dalla zona di Cassino a quella di Ravenna.

Incomparabilmente più difficile è l'opera da svolgersi all'estero. Si tratta di 200.000 salme disseminate in 33 Stati o colonie, dalla Germania alla Grecia ed alla Jugoslavia, dalla Libia e dall'Egitto al Sud-Africa, all'India ed alla Australia: ne sono state reperite soltanto circa 72.000, tra cui, tanto per dare qualche cifra, 21.712 nella Germania, divise in 1363 cimiteri, 15.516 nella Grecia in 311 cimiteri o zone, 7118 nella Libia in 45 cimiteri. Non tutti gli Stati, a differenza del nostro, ottemperarono alle Convenzioni di Ginevra conservando la tomba ed assicurando l'identificazione, per cui il lavoro da compiersi sarà quanto mai penoso e difficile, attraverso l'invio di delegati o di missioni, gli accordi con i Governi (accordi non sempre agevoli: basti pensare al trattamento che ci ha riservato la Grecia la quale vietò agli ufficiali della Croce rossa perfino la divisa, che pure è una divisa internazionale), i rilevamenti delle salme, la complessa organizzazione del loro trasferimento in Patria oppure della costituzione sul posto di cimiteri ed ossari.

Dopo la guerra 1915-18 il lavoro durò lunghi anni ed ipotecò somme notevolissime, e si trattava allora di 56.000 salme giacenti in Europa, mentre oggi si tratta di 200.000 nelle regioni più lontane del mondo!

Osservavo che molte dovrebbero restare per sempre, decorosamente custodite, nei lontani cimiteri della Libia e dell'Eritrea, quasi a rappresentare l'Italia, mentre altre dovrebbero tornare alla terra natale per essere lasciate a disposizione delle famiglie o per essere tumulate in appositi monumentali sacrari. E già si penserebbe ad utilizzare il sacrario di Schio ove esiste uno spazio vuoto, e così quello di Posillipo, ove un monumento venne innalzato dal comune di Napoli per i morti del 1915-18, ed ove verrebbero, dopo opportuno ampliamento, deposte le duemila salme inumate a Poggioreale, più le salme d'oltre mare.

Un piano così imponente di lavori importerebbe la spesa di almeno cinque miliardi! E che dire allora dei duecento milioni stanziati nel capitolo 270 del bilancio del Ministero della difesa per l'anno 1949-50 e corrispondenti per gli anni successivi? Anzi, mi accorgo poi che nello stato di previsione per l'esercizio 1950-51 la somma è stata ancora ridotta e portata a 150 milioni, riduzione che io ritengo addirittura inaccettabile.

Già l'onorevole Gasparotto, relatore al Senato, lamentava che la somma fosse del tutto

insufficiente; per tale motivo anzi la Commissione difesa del Senato deliberò di portare il disegno di legge alla discussione dell'Assemblea; e nell'Aula poi il senatore Cadorna richiamava opportunamente l'attenzione sulla necessità di non creare illusioni nelle famiglie italiane.

« Non vorremmo — egli diceva — che questo compito estesissimo assegnato dal disegno di legge desse al Paese la sensazione che lo Stato oggi è in grado di venire incontro non solo all'individuazione ma anche al recupero delle numerosissime salme... ». « Il popolo italiano, nel vedere che questa legge viene approvata, non si faccia illusione che il problema dei Caduti in guerra possa essere con questa approvazione risolto. Questo problema può essere risolto solo attraverso molto tempo e con molto lavoro ed a mezzo di fortissime assegnazioni di bilancio ».

E noi che cosa dobbiamo fare? Pur rilevando e lamentando l'insufficienza dei fondi approvati dal tesoro, non ci resta che approvare anche noi il disegno di legge, nella speranza che, in via di esecuzione dei lavori, nuovi ed adeguati stanziamenti possano essere messi dal tesoro a disposizione del Commissario per le onoranze ai Caduti. Nessuno è tenuto alle cose impossibili, facciamo le cose possibili, sperando di fare di più per l'avvenire.

Ora non mi resta che dare spiegazioni degli emendamenti introdotti dal Senato al disegno di legge ministeriale. All'articolo 3, lettera *c*) troviamo « degli eserciti nemici » in luogo di « dell'esercito nemico durante la guerra 1915-1918 »: l'estensione è stata voluta perché nel Veneto ci sono ancora salme di soldati austriaci e tedeschi non reclamate e non decorosamente sistemate. Con tale emendamento si è reso allora necessario armonizzare il titolo del disegno di legge, mutando l'espressione « Onoranze ai Caduti della guerra 1940-1945 » nell'altra più generica « Onoranze ai Caduti in guerra ».

All'articolo 4, primo comma, ove si dice: « alle sistemazioni si farà luogo se ed in quanto non vi abbiano provveduto i congiunti », il Senato ha aggiunto: « o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione, di concerto col Ministro del tesoro». L'aggiunta apre opportunamente uno spiraglio alla eventualità che il Governo proponga in seguito un provvedimento legislativo analogo a quello del 21 marzo 1947, n. 158, per concedere un contributo finanziario anche a coloro che vorranno trasferire nei luoghi d'origine i resti dei loro congiunti deceduti fuori del territorio nazionale.

E così ho finito. Onorevoli colleghi, quanto è stato sinora compiuto per onorare la memoria dei nostri poveri morti rivela già un grande amore ed una grande fede, e di ciò va data lode al Commissariato per le onoranze ai Caduti. Il cammino è ancora lungo: noi abbiamo tuttavia la convinzione di poterlo percorrere sino alla fine, fino a che, cioè, su ogni tomba sia stato deposto il fiore del nostro pianto e del nostro ricordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GEUNA. Non ho potuto approfondire il problema, e perciò mi limito a mettere in rilievo alcuni inconvenienti che si sono presentati in proposito, e che desidererei fossero, attraverso la presente legge, eliminati. Io mi sono interessato per ottenere il rientro in Patria di cinque salme, i cui familiari si erano dichiarati disposti a sostenere tutte le spese occorrenti: non mi è stato possibile farne rientrare neppure una! Ora, io penso che, quando dei familiari si dichiarano disposti a sostenere tutte le spese, il Governo dovrebbe fare di tutto per ottenere almeno il facile superamento di tutte le pratiche burocratiche: se questo non si può ottenere, il provvedimento diventa sterile.

MARZAROTTO. Ci troviamo di fronte ad un problema molto grave e, per prospettarne tutti gli aspetti, dovremmo andare molto per le lunghe: il Commissariato ha pubblicato un libro in proposito. Mi associo pienamente all'elogio fatto dall'onorevole relatore al Commissariato, il quale ha iniziato a funzionare subito dopo la guerra, in un momento in cui il recupero delle salme era affidato a privati (e qualcuna delle imprese addette è arrivata al punto da dividere una salma in 2-3 parti, per ricevere 2-3 compensi!). Per questo motivo il Commissariato ha acquistato ancora maggiori benemerenze.

Il problema prospettato dall'onorevole Geuna sarebbe da me risolto in altra forma. È evidente il diritto dei familiari di avere i loro morti; ma è un sistema al quale io sono contrario, per due motivi: in primo luogo, perché consentendo all'uno e all'altro di portare qua e là una salma, veniamo a creare una sperequazione nei confronti di coloro che non hanno la possibilità di sopportare tali spese. In secondo luogo, perché, portando via alcune salme, noi diminuiremmo la possibilità che lo Stato intervenga costruendo un cimitero nel quale vengano sistemate tutte le salme.

Io parto dal concetto che i nostri morti rappresentano il simbolo del nostro sacrificio. Perciò io vorrei che tutte le salme venissero riunite con decoro in un cimitero, il quale dovrebbe restar lì a dare la prova terrena del sacrificio compiuto.

CARRON. Vorrei parlare su una questione di estrema delicatezza. Nell'articolo 3, al comma *c*), si parla della sistemazione delle salme di militari degli eserciti nemici. Chiedo alla relatrice ed al Governo se si è mai pensato alla sistemazione degli italiani caduti contro noi partigiani e contro l'esercito di liberazione. Se pensiamo ai tedeschi morti in Italia, credo che dobbiamo prima pensare agli italiani, anche se hanno combattuto contro di noi.

Comprendo la gravità e la delicatezza del problema, ma non per nulla siamo stati sempre maestri di umanità e cristianità. Chiedo, perciò, se non sia il caso di studiare un emendamento in proposito.

Ho sentito parlare di difficoltà incontrate in Grecia: il Governo ha potuto far nulla per i cimiteri che noi costituimmo in Russia? Si è saputo qualcosa di ciò che è accaduto dei nostri Caduti e dei nostri cimiteri?

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. A proposito dell'osservazione dell'onorevole Geuna, io penso che per il recupero delle salme a cui i familiari potrebbero provvedere con mezzi propri non esistano disposizioni, perché si stanno facendo dei rilievi all'estero, in seguito ai quali si dovrebbe arrivare ad una precisa disposizione di legge.

Collegando l'osservazione dell'onorevole Geuna con quanto detto dall'onorevole Marzarotto, mi risulta che, per gli stessi motivi addotti dall'onorevole Marzarotto, il Commissariato cerca di dissuadere le famiglie dei Caduti dal ricercare le salme, appunto per non creare una sperequazione tra coloro che hanno possibilità e quelli che tali possibilità non hanno.

Oltre tutto, c'è da osservare che se saranno i familiari a provvedere alla sistemazione di codeste tombe, i Caduti avranno le loro onoranze per un tempo limitato, mentre se le salme saranno raccolte in cimiteri di guerra esse resteranno perennemente nel ricordo degli italiani e perennemente saranno onorate.

Per quanto riguarda coloro che hanno combattuto contro di noi, coloro che hanno aderito alla Repubblica sociale italiana, posso dirvi che ho sentito presso il Commissariato che il Governo intende risolvere questo problema, dando una sistemazione anche ad essi.

Per quel che riguarda i nostri Caduti ed i nostri cimiteri in Russia, so che il Commissariato ha tentato diverse volte di aver notizie: pochissimo, però, è stato concluso, e si spera che nel futuro si possano avere delle precisazioni. È, la Russia, l'unico Stato che non ci ha fornito notizie precise.

DE CARO RAFFAELE. Vorrei pregare la collega Valandro Gigliola di prender atto che nella sua relazione ha erroneamente attribuito al comune di Napoli la costruzione del mausoleo di Posillipo. Tengo a precisare che il predetto mausoleo è la tomba di Schilizzi e non è stato affatto costruito dal comune di Napoli. Vorrei inoltre proporre il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2: « dei cittadini italiani rimasti vittima in Africa, dopo la fine della guerra, di eccidi o aggressioni di carattere politico ».

SPIAZZI. Sono dolente che non siano presenti i colleghi comunisti, perché avrei voluto rivolgere loro una parola di biasimo per quello che la Russia ha fatto dei cimiteri che ivi costruimmo con tanto amore; ma mi sarà consentito ripeterlo quando essi saranno qui presenti. Occorre dir loro che i nostri cimiteri sono stati arati!

CARRON. In conclusione penso che, non essendo la legge urgente, vi si possano anche inserire degli elementi nuovi che consiglino di rinviarla al Senato.

GEUNA. Sono anch'io di questo avviso. Dissento dalla tesi dell'onorevole Marzarotto, in quanto ritengo che non si possa contestare ad una famiglia il diritto naturale di avere le ossa dei suoi cari; né penso che su questo diritto possa prevalere il concetto che una sepoltura comune, in un cimitero o in un ossario, rappresenti un modo migliore e più duraturo di onorare i Caduti.

Ritengo perciò necessario studiare una formula che si concilii con questo diritto.

PRESIDENTE. Aderendo alla tesi dell'onorevole Geuna per quanto riguarda la delicatezza ed il carattere non urgente della legge in esame, proporrei di fermarci oggi alla discussione generale, per riprendere nella prossima seduta l'esame degli articoli, con i relativi emendamenti che nel frattempo saranno pervenuti.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Desidero far presente all'onorevole Geuna che il provvedimento legislativo, in fondo, si preoccupa anche dell'eventuale restituzione delle salme ai congiunti.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Da quanto ha detto l'onorevole relatore, risulta evidente l'opera doverosa com-

piuta dal Commissariato per le onoranze ai Caduti. Al Senato io ho ampiamente illustrato quest'opera e ne risparmio la comunicazione in queste sede, poiché risulta dagli atti ufficiali.

All'onorevole Geuna debbo dire che non dipende dal Governo italiano chiedere ed ottenere oltre che il permesso di fare rilevamenti anche la restituzione e la consegna delle salme dei Caduti in Grecia ed altrove: è un problema molto complesso che tuttavia è allo studio al Ministero degli esteri per una convenzione con gli Stati dove si trovano i nostri Caduti.

Io posso assicurare l'onorevole Geuna che solleciterò il Ministero degli esteri affinché la convenzione sia portata a termine al più presto.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Carron, posso assicurarlo che quasi in tutte le regioni i Caduti italiani sono stati raccolti e sono state loro rese onoranze, almeno per quel che mi consta.

CARRON. Ma io mi riferisco ai Caduti della sedicente Repubblica sociale italiana.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Potrebbe proporsi un emendamento.

MARZAROTTO. Sento il dovere, per motivi personali, di rivolgere un plauso al collega Carron, per le sue dichiarazioni a proposito di questi ultimi Caduti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Nella prossima seduta inizieremo l'esame degli articoli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge n. 1455 oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946 sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri » (1455):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Favorevoli	19
Contrari	6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Coppi Alessandro, Bottonelli, Barontini, Bettinotti, Bosco Lucarelli, Carron, Cecconi, Codacci Pisanelli, Cuttitta, De Caro Raffaele, Fadda, Geuna, Guerrieri Filippo, Lombardi Carlo, Marzarotto, Meda, Pietrosanti, Roselli, Roveda, Saccenti, Spiazzi, Trimarchi, Valandro Gigliola e Viola.

Sono in congedo:

Cavalli e Mattei.

La seduta termina alle 11,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI